



# STATUTO

Organizzazione Turistica Regionale  
Bellinzonese e Alto Ticino

## SOMMARIO

Art. 1.	Base legale	3
Art. 2.	Denominazione	3
Art. 3.	Comprensorio e sede	3
Art. 4.	Scopi e compiti	3
Art. 5.	Soci	4
Art. 5.1.	Soci onorari	4
Art. 6.	Organi dell'Organizzazione	4
Art. 7.	Assemblea	4
Art. 7.1.	Composizione e modalità	4
Art. 7.2.	Competenze	5
Art. 7.3.	Sedute	5
Art. 7.3.1.	Assemblea ordinaria	5
Art. 7.3.2.	Assemblee straordinarie	5
Art. 7.4.	Convocazione	5
Art. 8.	Funzionamento	5
Art. 8.1.	Numero legale	5
Art. 8.2.	Prova del diritto di partecipazione	5
Art. 8.3.	Proposte	6
Art. 8.4.	Maggioranza e computo dei voti	6
Art. 8.5.	Interpellanze e proposte	6
Art. 8.6.	Verbale	6
Art. 8.7.	Norme sussidiarie	6
Art. 9.	Consiglio di Amministrazione	6
Art. 9.1.	Premessa	6
Art. 9.2.	Composizione	7
Art. 9.2.1.	Candidatura	7
Art. 9.2.2.	Dimissioni	7
Art. 9.3.	Competenze	7
Art. 9.4.	Funzionamento	8
Art. 9.4.1.	Convocazione	8
Art. 9.4.2.	Numero legale	8
Art. 10.	Direzione	8
Art. 11.	Ufficio esterno di revisione dei conti	8
Art. 11.1.	Costituzione	8
Art. 11.2.	Competenze	8
Art. 11.3.	Funzionamento	8

Art. 12.	Finanziamenti	9
Art. 13.	Contributi e quote sociali	9
Art. 14.	Patrimonio	9
Art. 15.	Ricorsi	9
Art. 16.	Informazione al Consiglio di Stato	10

## **Art. 1. Base legale**

L'Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese e Alto Ticino (in seguito "Organizzazione") è una corporazione di diritto pubblico istituita in base agli art. 3 e segg. della Legge sul Turismo del 25 giugno 2014, pubblicata sul Foglio Ufficiale il 1° luglio 2014 (in seguito "LTur").

## **Art. 2. Denominazione**

Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese e Alto Ticino è la denominazione ufficiale dell'Organizzazione Turistica Regionale (OTR) del corrispondente comprensorio e la denominazione Bellinzona e Valli è utilizzata per le attività di promozione e informazione.

## **Art. 3. Comprensorio e sede**

Il territorio dell'Organizzazione è suddiviso nei 4 distretti e corrisponde a quello dell'Ente regionale per lo sviluppo Bellinzonese e Valli (ERS-BV), costituito attorno all'agglomerato di Bellinzona e Alto Ticino individuato dal piano direttore cantonale.

La sede amministrativa dell'Organizzazione è Bellinzona.

Le sedi operative sono: Airolo, Bellinzona, Biasca e Olivone.

## **Art. 4. Scopi e compiti**

L'Organizzazione si occupa dell'animazione, dell'assistenza e dell'informazione al turista, provvedendo alla commercializzazione e alla promozione turistica per la propria regione, e sviluppa e coordina i prodotti turistici.

L'Organizzazione ha in particolare i seguenti compiti:

- a) coordinare la politica turistica della propria regione con le altre politiche settoriali, regionali e cantonali;
- b) elaborare un piano strategico e finanziario quadriennale del turismo per la regione, aggiornandolo annualmente;
- c) identificare e istituire centri di competenza per i campi d'attività strategica;
- d) stimolare lo sviluppo e il miglioramento di infrastrutture e servizi d'interesse turistico nel comprensorio;
- e) gestire i marchi turistici locali e regionali;
- f) elaborare e produrre l'informazione cartacea ed elettronica a fini commerciali e promozionali;
- g) gestire gli uffici e gli sportelli di informazione;
- h) raccogliere e gestire le informazioni sull'offerta turistica del comprensorio;
- i) curare la rete dei sentieri dedicati all'escursionismo e ad altri usi autorizzati in riferimento alla LCPS del 9 febbraio 1994;
- j) fissare, tramite decisione del consiglio di amministrazione, l'aliquota per gli importi annuali fissi secondo l'offerta turistica esistente nel comprensorio di cui all'art. 21 cpv. 5 LTur e la percentuale per il calcolo dei contributi comunali di cui all'art. 24 cpv. 4 LTur;
- k) fatturare, incassare e amministrare la tassa di soggiorno, la tassa di promozione sull'alloggio e il contributo comunale;
- l) notificare le tasse di soggiorno d'ufficio per lettera raccomandata indicando mezzi e termini di ricorso;
- m) assicurare il riversamento all'Agenzia Turistica Ticinese (ATT) della quota parte della tassa di promozione stabilita dalla LTur (20%);

- n) garantire il coordinamento con le altre Organizzazioni Turistiche Regionali (OTR);
- o) collaborare e curare i rapporti con gli enti regionali di sviluppo, i comuni, i patriziati, le associazioni di categoria e gli altri attori del settore turistico;
- p) definire e attuare una propria strategia marketing, in collaborazione con l'ATT e/o con le altre OTR;
- q) può partecipare a società e a enti che svolgono attività attinenti al turismo;
- r) formulare preavvisi in merito a interventi di natura turistica.

## **Art. 5. Soci**

Sono soci di diritto dell'Organizzazione i comuni del suo comprensorio (art. 3). Possono inoltre aderire all' Organizzazione altri enti pubblici, persone fisiche o giuridiche di diritto pubblico o privato.

La qualità di socio si acquisisce con il pagamento della quota sociale annua.

Fatta eccezione per i soci di diritto, la qualità di socio viene meno:

- a) per dimissioni, da presentare per iscritto entro il 30 giugno, per la fine dell'anno in corso;
- b) per esclusione, in caso di mancato pagamento della quota sociale entro il 30 aprile dell'anno in corso o per altri motivi gravi;
- c) per decesso.

### **Art. 5.1. Soci onorari**

Su proposta del consiglio di amministrazione, l'assemblea può nominare soci onorari persone fisiche o giuridiche di diritto pubblico o privato che rendono all'Organizzazione speciali e importanti servizi.

## **Art. 6. Organi dell'Organizzazione**

Gli organi dell'Organizzazione sono:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio d'amministrazione (CdA);
- c) la direzione;
- d) l'ufficio esterno di revisione dei conti.

## **Art. 7. Assemblea**

### **Art. 7.1. Composizione e modalità**

- a) l'assemblea è la riunione dei soci ed è l'organo supremo dell'Organizzazione;
- b) nell'assemblea ogni socio ha diritto e può esprimere un solo voto;
- c) in caso di necessità, il CdA ha la facoltà di poter decidere se svolgere l'assemblea in presenza o per corrispondenza.

## **Art. 7.2. Competenze**

L'assemblea:

- a) adotta e modifica lo statuto ed il regolamento del CdA dell'Organizzazione;
- b) nomina i membri del CdA;
- c) approva i conti preventivi e consuntivi in relazione ai rapporti di attività;
- d) delibera sulla strategia quadriennale rispettivamente sull'attività annuale (art.4.b);
- e) nomina su proposta del CdA la revisione esterna;
- f) determina le quote sociali (vedi Art. 12).

## **Art. 7.3. Sedute**

### **Art. 7.3.1. Assemblea ordinaria**

L'assemblea si riunisce ordinariamente due volte all'anno, entro il 31 dicembre per l'esame del conto preventivo e per procedere alle nomine di sua competenza, entro il 30 giugno per l'esame del conto consuntivo.

### **Art. 7.3.2. Assemblee straordinarie**

Un'assemblea straordinaria deve essere convocata:

- a) quando il CdA lo reputa necessario;
- b) quando l'autorità cantonale lo impone;
- c) se la convocazione è chiesta da almeno un quinto dei soci. Se tendente a conseguire la revoca di una precedente decisione, la richiesta deve essere formulata da almeno un terzo dei soci.

La domanda deve essere presentata per iscritto al CdA; essa deve essere motivata e indicare gli oggetti da trattare.

Il CdA è tenuto a esaminare immediatamente la domanda e, quando questa sia regolare, a provvedere alla convocazione dell'assemblea entro un mese.

## **Art. 7.4. Convocazione**

L'assemblea è convocata dal CdA mediante avviso scritto da inviare ai soci entro quindici giorni prima della riunione. Entro questo termine tutta la documentazione è pubblicata sul portale online.

L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'assemblea e contenere l'elenco delle trattande.

L'assemblea è diretta dal Presidente o in caso di impedimento dal Vicepresidente o dal Presidente del giorno.

## **Art. 8. Funzionamento**

### **Art. 8.1. Numero legale**

L'assemblea si costituisce e delibera validamente qualunque sia il numero dei soci presenti.

### **Art. 8.2. Prova del diritto di partecipazione**

- a) l'avviso di convocazione, inviato unicamente ai soci con diritto di voto, è documento giustificativo per l'ammissione all'assemblea;
- b) i soci privati non godono del diritto di farsi rappresentare da terzi;

- c) per le persone giuridiche la procura deve essere conferita da una o più persone aventi il diritto di firma;
- d) ogni persona può rappresentare al massimo un ente o una persona giuridica. Il rappresentante deve legittimarsi mediante una procura scritta recante le generalità e la firma del socio rappresentato.

### **Art. 8.3. Proposte**

- a) le proposte del consiglio d'amministrazione di modifica dello Statuto, i conti consuntivi e preventivi e i rapporti dell'organo di revisione devono essere tenuti a disposizione dei soci durante 15 giorni prima dell'assemblea presso gli uffici dell'Organizzazione e sul portale on-line
- b) in caso di elezioni, le candidature correlate dal CV con le specifiche competenze (art. LTur) devono pervenire al CdA entro il 30 ottobre.

### **Art. 8.4. Maggioranza e computo dei voti**

L'assemblea decide a maggioranza assoluta dei voti espressi per alzata di mano. Gli astenuti non sono computabili.

### **Art. 8.5. Interpellanze e proposte**

Interpellanze e nuove proposte formulate dai soci nel corso dell'assemblea vengono evase in un'assemblea successiva.

### **Art. 8.6. Verbale**

Il segretario del CdA tiene il verbale.

### **Art. 8.7. Norme sussidiarie**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, tornano applicabili per analogia i disposti della LOC relativi all'assemblea comunale.

## **Art. 9. Consiglio di Amministrazione**

### **Art. 9.1. Premessa**

La composizione del CdA deve tener conto delle competenze specifiche delle persone proposte, di un'equa rappresentanza delle diverse componenti territoriali, dei distretti e delle associazioni di categoria del settore turistico (art.5, par. 2 della LTur).

## **Art. 9.2. Composizione**

Il CdA è composto da 13 membri:

- a) per distretto, proposti al CdA dai rispettivi distretti (comuni):
  - 2 del distretto di Bellinzona
  - 2 del distretto di Riviera
  - 2 del distretto di Leventina
  - 2 del distretto di Blenio
- b) 4 rappresentanti di categoria (ristoratori, datori d'alloggio, commercianti e trasporti pubblici e turistici) proposti al CdA dalle rispettive categorie;
- c) 1 rappresentante dell'ERS-BV proposto al CdA dal rispettivo comitato direttivo.

Dovranno essere presenti, ad eccezione di casi straordinari, un massimo di 3 rappresentanti per ogni distretto.

Il CdA preavviserà all'assemblea la nomina dei candidati proposti come da art. 8.3.b) e art. 9.2.1.

Il CdA resta in carica 4 anni. I suoi membri possono rimanere in carica al massimo per un periodo di 12 anni.

L'età massima dei membri del CdA è di anni 70 con la possibilità di terminare il proprio mandato.

### **Art. 9.2.1. Candidatura**

Le candidature devono essere inoltrate in forma scritta al CdA dell'OTR entro il 30 ottobre.

### **Art. 9.2.2. Dimissioni**

- a) le dimissioni durante il periodo di elezione devono essere inoltrate entro il 30 giugno;
- b) in caso di dimissioni, revoca del mandato o decesso di un membro, il CdA viene completato in occasione dell'assemblea autunnale. Il subentrante rimane in carica per il periodo di elezione rimasto.

## **Art. 9.3. Competenze**

Il CdA esercita tutte le competenze che non sono espressamente assegnate ad altro organo dalla legge o dal presente statuto.

Esso ha in particolare le seguenti competenze:

- a) eseguire le decisioni dell'assemblea;
- b) approvare i bilanci preventivi e consuntivi come pure le relazioni e sottoporli all'assemblea;
- c) nominare il presidente e il vicepresidente;
- d) nominare l'ufficio presidenziale composto da presidente, vicepresidente e un altro membro del CdA;
- e) nominare nel proprio seno o al di fuori di esso il segretario del CdA;
- f) nominare le commissioni di consulenza per lo studio di progetti particolari;
- g) designare il rappresentante nel CdA dell'ATT;
- h) decidere sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- i) decidere se stare in lite, transigere o compromettere;
- j) nominare e interrompere il rapporto di lavoro con i membri della direzione;
- k) fissare l'importo annuale fisso della tassa di soggiorno conformemente ai limiti fissati dall'Art. 21 LTur;
- l) fissare l'importo annuale della tassa di promozione conformemente ai limiti fissati dall'Art.23 LTur;

- m) calcolare il contributo dei singoli comuni del comprensorio, conformemente ai limiti fissati dall'Art. 24 della LTur.

Altri compiti e competenze sono definiti nel regolamento del CdA.

## **Art. 9.4. Funzionamento**

### **Art. 9.4.1. Convocazione**

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente:

- a) quando egli lo reputa necessario;
- b) quando ciò sia richiesto da almeno 5 membri.

I membri devono essere convocati personalmente almeno sette giorni prima della seduta.

### **Art. 9.4.2. Numero legale**

Il consiglio di amministrazione può deliberare validamente quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, tornano applicabili per analogia i disposti della LOC relativi al municipio.

## **Art. 10. Direzione**

- a) la Direzione è composta dal Direttore generale e da 2 membri di Direzione nominati dal CdA;
- b) il diritto di firma ai dipendenti dell'Organizzazione e la modalità di firma, collettiva a due, è concessa dal CdA su proposta del Direttore generale (vedi art. 3 regolamento del CdA);
- c) la Direzione si occupa della gestione operativa in modo autonomo al fine di raggiungere gli obiettivi definiti nella strategia generale (Regolamento CdA art. 2.2.a).1.).

## **Art. 11. Ufficio esterno di revisione dei conti**

### **Art. 11.1. Costituzione**

L'assemblea nomina, su proposta del CdA, un ufficio esterno di revisione dei conti che rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile. Deve adempiere ai requisiti di legge, in particolare circa l'abilitazione professionale e l'indipendenza.

### **Art. 11.2. Competenze**

L'ufficio di revisione verifica che la contabilità, il conto annuale e la proposta concernente l'impiego del risultato d'esercizio siano conformi alla legge e allo statuto.

La Direzione consegna all'ufficio di revisione tutti i documenti necessari e gli fornisce i ragguagli di cui ha bisogno; se così richiesto, anche per iscritto.

### **Art. 11.3. Funzionamento**

L'ufficio di revisione riferisce per iscritto all'assemblea sul risultato della sua verifica, effettuata secondo i criteri di cui all'art.727a CO, per il tramite del CdA, al quale consegna la propria relazione al più tardi tre settimane prima della convocazione.

Il CdA raccomanda, con o senza riserve, l'approvazione del conto annuale.

La relazione menziona il nome delle persone che hanno curato la verifica e attesta che sono adempiti i requisiti professionali e d'indipendenza.

## **Art. 12. Finanziamenti**

L'Organizzazione è finanziata:

- a) con la tassa di soggiorno;
- b) con l'80% della tassa di promozione;
- c) con i contributi comunali per il turismo;
- d) con le quote dei soci e gli eventuali contributi volontari;
- e) con il contributo annuo dello Stato giusta l'art. 14 della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994;
- f) con i proventi commerciali e delle partecipazioni a società;
- g) con la fatturazione a terzi di prestazioni che esulano da quelle ordinarie;
- h) con i sussidi cantonali giusto il titolo III della LTur;
- i) con il fondo di funzionamento, solo in caso di comprovata necessità.

## **Art. 13. Contributi e quote sociali**

I soci sono tenuti a versare le quote annue determinate dall'assemblea nel rispetto dei seguenti importi minimi:

- a) i Comuni sono tenuti a versare all'OTR un contributo annuo, previsto dall'art. 24 della LTur, al minimo di Fr. 200.- annui;
- b) la quota sociale minima degli enti pubblici che non siano Comuni è stabilita in Fr. 100.- annui;
- c) la quota minima delle persone giuridiche, associazioni o società è stabilita in Fr. 100.- annui;
- d) la quota minima per le persone fisiche (privati) è stabilita in Fr. 50.- annui.

## **Art. 14. Patrimonio**

I soci non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Organizzazione. Essi non rispondono degli obblighi dell'Organizzazione.

## **Art. 15. Ricorsi**

Contro le decisioni degli organi dell'Organizzazione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo in base all'art. 38 LTur.

## Art. 16. Informazione al Consiglio di Stato

Il presente statuto, come ogni sua modifica, deve essere inoltrato tempestivamente al Consiglio di Stato per conoscenza.




Presidente

Luca Bianchetti



Vicepresidente

Sem Genini



Vicepresidente

Charles Barras

Modifiche statutarie:

- Approvato dall'assemblea costitutiva dell'Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino del 10 dicembre 2014.
- Articolo 10.3 modificato e approvato in occasione dell'assemblea del 7 luglio 2016.
- Articolo 8.2 modificato e approvato in occasione dell'assemblea del 12 dicembre 2017.
- Articolo 2. modificato e approvato in occasione dell'assemblea del 15 dicembre 2021.
- Statuto aggiornato e approvato in occasione dell'assemblea del 15 dicembre 2021.